



**PROVINCIA DI COSENZA**

**SETTORE PATRIMONIO E TRIBUTI**

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

**DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

§§§§§

L'anno 2019, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Cosenza, presso

la sede del Settore Patrimonio e Tributi della Provincia di Cosenza, sita in Cosenza,

in Piazza XV Marzo, n. 5

**TRA**

la **Provincia di Cosenza**, Codice Fiscale 80003710789, con sede in Cosenza,

Piazza XV Marzo n. 5, rappresentata, per il presente atto,

\_\_\_\_\_, in qualità di

del Settore Patrimonio e Tributi (giusta determinazione dirigenziale n° 406 del

27/03/2019 e determinazione dirigenziale n° 783 del 21/05/2019), domiciliato per la

carica presso la sede di Piazza XV Marzo n. 5, la quale interviene non in proprio, ma

in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, di seguito denominato

**"CONCEDENTE"**

**E**

il Comune di **Belmonte Calabro**, Codice Fiscale 86000310788, P.Iva 01281140788

con sede legale in Via Michele Bianchi n. 7 - C.A.P. 87033, rappresentato da

\_\_\_\_\_, cod. fiscale \_\_\_\_\_ di

seguito denominato **"CONCESSIONARIO"**;

**PREMESSO:**

- che la Provincia di Cosenza è proprietaria di un'area di pertinenza stradale lungo la Strada Provinciale S.P. n° 39, riportata attualmente nel catasto terreni al foglio di mappa n° 34, particella n° 224 del Comune di Belmonte Calabro, come da allegato stralcio planimetria catastale (All.1);

- che la Provincia di Cosenza, giusta Determinazione Dirigenziale del Settore Patrimonio e Tributi n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Registro Generale, avente come oggetto "Concessione in uso a titolo gratuito di una porzione di area di pertinenza stradale appartenente al tratto provinciale S.P. n° 39 al Comune di Belmonte Calabro per la realizzazione di n° 02 accessi carrabili" ha dato attuazione alla richiesta del Comune di Belmonte Calabro avanzata con nota prot. n. 1804 del 03 maggio 2019, acquisita agli atti di questo Ente con Prot. n. 17594 del 03 maggio 2019, a seguito dell'acquisizione del parere positivo del Servizio Tecnico del Settore Viabilità e Manutenzione del Territorio, trasmesso con nota prot. n. 22268 del 05 giugno 2019;

- che, pertanto, l'area suddetta sarà utilizzata per la realizzazione di n° 02 accessi carrabili al fine di consentire la fruizione di veicoli nella particella di terreno adiacente, di proprietà del Comune da adibire a parcheggio pubblico;

- che i costi dei lavori necessari saranno a totale carico del Comune di Belmonte Calabro;

- che con la sottoscrizione del presente atto, le parti intendono disciplinare per il futuro i loro rapporti riguardo l'utilizzo del bene in questione.

§§§§§

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue.

## **ART. 1**

### **Premesse**

Le premesse e gli atti ivi richiamati formano parte integrante del presente atto.

## **ART. 2**

### **Oggetto della concessione**

La Provincia di Cosenza, come sopra rappresentata, concede un'area di pertinenza stradale esistente lungo la Strada Provinciale S.P. 39, attualmente censita in catasto terreni al foglio di mappa n° 34, particella n° 224 del Comune di Belmonte Calabro che, con la sottoscrizione del presente atto, accetta l'affidamento in concessione del bene sopra descritto a tutti i patti e le condizioni di cui agli articoli che seguono.

La concessione ha per oggetto la realizzazione di n° 02 accessi carrabili sul bene succitato.

## **ART. 3**

### **Durata della concessione**

La concessione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa, avrà la durata di anni 2 (due) e sarà rinnovabile a seguito di richiesta scritta del concessionario, previo assenso della parte concedente.

Alla scadenza della concessione non spetterà alla parte concessionaria nessun compenso, rimborso o indennità per alcun titolo, nessuno escluso o eccettuato. La concessione è revocabile per esigenze di interesse pubblico, in qualunque momento, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore della concessionario e senza necessità di preavviso.

## **ART. 4**

### **Corrispettivo della concessione**

La concessione è rilasciata a titolo gratuito. Il ripristino di eventuali danni rispetto alla situazione attuale in cui versa il bene, saranno a carico del concessionario, oltre al rimborso per eventuali oneri accessori e quant'altro in base alla legge e al presente

atto.

L'ammontare delle spese di funzionamento saranno completamente a carico del concessionario.

#### **ART. 5**

##### **Penalità**

Nel caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla concessione di cui all'art. 8 del Regolamento per le Concessioni in Uso di Beni Demaniali e Patrimoniali o nella gestione dell'Ente (esclusi gli impianti sportivi), al concessionario, potrà essere applicata, per ogni singola infrazione, una penale compresa tra € 250,00 (duecentocinquanta/00) ed € 500,00 (cinquecento/00), con la sola formalità preliminare della contestazione di addebiti e relative giustificazioni.

Il pagamento della penale, dovrà avvenire secondo le modalità ivi previste.

#### **ART. 6**

##### **Tutela del bene**

Il concessionario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la tutela del bene oggetto della presente concessione da qualunque manomissione, anche da parte di terzi, tali da alterarne, qualità, consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizzano. Il concessionario è tenuto, pertanto, a non compromettere e a favorire l'utilizzo pubblico del bene, compatibilmente all'uso concesso.

Il concessionario accetta eventuali sospensioni temporanee della concessione derivanti da motivi di ordine pubblico, sicurezza, igiene, sanità, o per manifestazioni, di particolare rilievo, programmate dalla parte concedente che coinvolgano il bene concesso. Il concessionario è tenuto a rispettare senza pregiudizio eventuali servitù e diritti di terzi, a qualsiasi titolo, gravanti sul bene concesso.

Il concessionario accetta di sottostare ad eventuali controlli, verifiche, sopralluoghi, da parte del concedente diretti a verificare l'effettivo utilizzo degli immobili per gli usi e gli scopi per i quali sono stati concessi, nonché l'osservanza delle norme del presente contratto di concessione. A tal fine, i tecnici ed i funzionari del Settore Patrimonio e Tributi della Provincia di Cosenza possono accedere all'area in qualsiasi momento. Il personale provinciale potrà, inoltre, effettuare, congiuntamente con i rappresentanti del concessionario, visite periodiche.

Quindi, la presente concessione non comporta rinuncia, da parte della parte concedente, ai propri diritti di supremazia, polizia, autotutela, esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché ogni altra tutela giurisdizionale.

Il concessionario che, nell'utilizzo del bene concesso, impieghi personale dipendente è tenuto al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, restando esclusa ogni responsabilità della parte concedente per violazioni in materia.

#### **ART. 7**

##### **Divieto di cessione e subconcessione del contratto**

Al concessionario è vietata la cessione del contratto e la subconcessione sia totale che parziale del bene, sotto qualsiasi forma, fatta eccezione la preventiva autorizzazione espressa della parte concedente, pena l'immediata decadenza della concessione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni causati al concedente.

#### **ART. 8**

##### **Oneri ed obblighi diversi**

Il bene è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come risulta dalla planimetria allegata, esclusivamente per gli usi indicati, rimanendo inibito di destinarlo anche parzialmente e temporaneamente a qualsiasi altro uso.

Il concessionario si obbliga a utilizzare l'area concessa, per i fini citati in premessa. In

caso di cessazione di dette attività o di modifica dell'uso esclusivamente per fini di pubblica utilità, il concessionario si obbliga all'immediato rilascio del bene.

Il concessionario dovrà essere munito delle prescritte licenze e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria in relazione all'uso del bene. Il concessionario si impegna ad utilizzare l'area in oggetto solo dopo avervi effettuato, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, tutte le opere necessarie all'utilizzo finale. Il concessionario dovrà provvedere, altresì, a proprio esclusivo onere e rischio, alla messa in sicurezza dello spazio ai sensi del D.Lgs n. 81/08, nonché di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per lo svolgimento delle finalità destinate all'uso del bene di che trattasi.

Le parti concordano che è fatto divieto al concessionario di iniziare qualsiasi attività in seno al bene di che trattasi se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni, autorizzazioni e adeguamenti. Il concessionario si obbliga ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i necessari collaudi a chiusura dei lavori, nonché tutti gli interventi necessari per la messa a norma degli accessi e dell'impiantistica, secondo la legislazione vigente. Sono a carico del concessionario, altresì, ulteriori lavori che dovessero rendersi necessari in relazione all'uso specifico cui il medesimo è destinato e in ossequio a nuove normative che dovessero entrare in vigore in corso di rapporto.

Tutti i lavori dovranno essere effettuati da ditte regolarmente autorizzate e specializzate ed eseguiti a perfetta regola d'arte e dovranno essere sempre preventivamente assentiti dalla parte concedente. Il concessionario è tenuto, altresì, a comunicare la data di inizio e termine dei lavori. Il concessionario si obbliga a conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, esercitando esclusivamente le attività suddette e a riconsegnare il bene alla parte concedente, al

termine o alla revoca della concessione, in perfetto stato di manutenzione.

Qualora il concessionario dovesse procedere alla cessione del servizio a terzi, sarà dovuto alla Provincia di Cosenza il canone per l'utilizzo dell'area occupata dalle rampe di accesso.

#### **ART. 9**

##### **Responsabilità**

Per tutto il tempo di durata della concessione il concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno a persone e a cose, anche provocati da terzi, che possa derivare dall'esecuzione di lavori, guasti, furti e da qualsiasi altra causa conseguente dalla concessione in generale, sollevando il concedente da qualsiasi pretesa, richiesta di danno che al riguardo venisse allo stesso mosso da chicchessia.

#### **ART. 10**

##### **Decadenza della concessione**

Si configurano come cause di decadenza della concessione, con obbligo da parte del concessionario della restituzione del bene:

- 1) l'inerzia grave del concessionario derivante dalla mancata ottemperanza alla comunicazione di diffida da parte del Dirigente del Settore competente, quando questa si sia protratta;
- 2) il mancato rispetto del divieto di subconcessione;
- 3) il mutamento, non autorizzato dalla parte concedente, della destinazione del bene.

#### **ART. 11**

##### **Manutenzione ordinaria/straordinaria e spese**

Tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie di qualunque natura sono a carico del concessionario. Il concessionario che sostenga spese per interventi migliorativi,

anche se autorizzati, sul bene oggetto di concessione, non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo alla scadenza della concessione cui rinuncia irrevocabilmente.

Le spese effettuate per interventi migliorativi non autorizzati possono dar luogo all'applicazione della penale di cui al precedente art. 5, riservandosi la parte concedente il diritto di pretendere la rimessa in pristino del bene oggetto della concessione. Gli interventi non migliorativi, se reputati dannosi, devono essere rimossi a cura e spese del concessionario nel termine assegnatogli, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dal vigente Regolamento per le Concessioni in Uso di Beni Demaniali e Patrimoniali o nella gestione dell'Ente (esclusi gli impianti sportivi). Le spese relative ai consumi per il buon funzionamento, comprese quelle iniziali, sono da addebitarsi totalmente al concessionario. Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa, sono a totale carico del concessionario, che accetta di sostenerle. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso con spese a carico della parte che deciderà di avvalersene.

#### **ART. 12**

##### **Controversie**

Qualunque controversia che dovesse insorgere in relazione al presente atto, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di competenza del Foro di Cosenza.

#### **ART. 13**

##### **Rinvio alla legge**

Per quanto non specificatamente pattuito nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle disposizioni delle leggi vigenti in materia di concessione. E', altresì, richiamato integralmente il vigente Regolamento per le Concessioni in Uso di Beni Demaniali e Patrimoniali o nella gestione dell'Ente (esclusi gli impianti sportivi), che il

concessionario dichiara espressamente di conoscere e di accettare in ogni sua parte.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto in duplice originale.

**IL CONCESSIONARIO**

**LA PARTE CONCEDENTE**

COMUNE di BELMONTE CALABRO

PROVINCIA di COSENZA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del c.c., le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente contratto si approvano espressamente con l'apposizione della firma in calce all'atto.-----

**IL CONCESSIONARIO**

**LA PARTE CONCEDENTE**

COMUNE di BELMONTE CALABRO

PROVINCIA di COSENZA

